

STATUTO

Associazione a piccoli passi – APS

Titolo 1: Disposizioni generali

Art.1- L'associazione culturale, denominata «Associazione a piccoli passi – APS», è costituita con sede legale a Prato, svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche. La durata dell'associazione è indeterminata.

Art.2- L'associazione è un centro di vita associativa, non persegue finalità di lucro ed è apartitica. L'associazione ha sede a Prato.

Art.3- L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti attività di *interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (*lettera A, articolo 5 Codice del Terzo Settore*);
- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (*lettera D, articolo 5 Codice del Terzo Settore*);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera I, articolo 5 Codice del Terzo Settore*);
- *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*lettera L, articolo 5 Codice del Terzo Settore*);
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (*lettera U, articolo 5 Codice del Terzo Settore*);
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*lettera W, articolo 5 Codice del Terzo Settore*).

Lo scopo dell'associazione è promuovere il benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità sociale in ogni sua forma, sostenere la genitorialità e il suo pieno esercizio anche in situazioni di criticità relazionale e familiare, diffondere tematiche inerenti il benessere della donna e dell'uomo e lo sviluppo psicofisico del bambino, realizzare e supportare interventi di sostegno psicologico e psicoeducativo rivolti al singolo, alla famiglia o al gruppo, promuovere il concorso sinergico di più professionalità, promuovere il benessere del bambino e della famiglia attraverso la corretta informazione scientifica rivolta alla cittadinanza e ai professionisti del settore. Promuovere il benessere del singolo e della famiglia durante il periodo perinatale.

Al fine di perseguire le suddette finalità l'associazione provvederà con ogni mezzo e a tal fine potrà realizzare, a titolo semplicemente esplicativo:



- incontri informativi rivolti alla popolazione e a altri professionisti interessati, incontri tematici, incontri di aggiornamento professionale rivolti a esperti del settore, giornate seminariali in collaborazione con professionisti esperti, momenti di condivisione tra soci, convegni, mostre, videoproiezioni, giornate di interesse socio-culturale (concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali);
- pubblicare per i soci riviste, bollettini e atti di convegni e materiale audio e videoregistrato; organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita e coerente agli scopi dell'Associazione;
- partecipare ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuni al raggiungimento degli scopi che precedono.

Nell'ambito della propria funzione di utilità sociale, l'associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati per concorrere, al raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro legislativo socio-sanitario e socio-assistenziale, sia statale che regionale.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.4- Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili, *rivalutabili e trasmissibili* in nessun caso. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Art.5- La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.

Art.6- Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) L'organo di Controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del terzo Settore

TITOLO 2: I Soci

Art.7- Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche (in conformità quanto previsto dall'articolo 35 c.3 Codice del Terzo Settore) che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione stessa.

Art.8- Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1. Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, numero di un documento di identità, codice fiscale.
2. Dichiarare di attenersi al presente statuto e alle liberazioni degli organi sociali;

3. Pagare la quota sociale.

Art.9- La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e *annotata* nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.10- I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a. Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, od alle disposizioni prese dagli organi sociali.
- b. Qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato o generalmente poco rispettoso della convivenza sociale. In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente sia civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio.

Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art.11- I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire dell'attrezzatura ed a partecipare alle attività dell'associazione. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal consiglio direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.

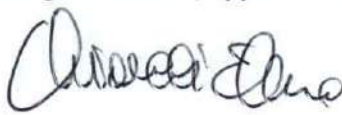
Gli associati hanno l'*obbligo* di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art.12- L'appartenenza all'associazione cessa:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per decesso, qualora l'associato sia persona fisica;
- c) per scioglimento, qualora l'associato sia persona giuridica o associazione di fatto;
- d) per esclusione, come riportato nell'art. 10. L'associato la cui esclusione sia stata deliberata dal consiglio direttivo può opporsi a tale delibera ricorrendo entro trenta giorni dalla data di notificazione di detta deliberazione all'assemblea. Tale ricorso dovrà essere posto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria più prossima;
- e) per morosità, qualora l'associato non abbia versato i propri contributi anche per un solo anno.

TITOLO 3: L'assemblea dei soci

Art. 13- L'assemblea ordinaria dei soci convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in un'altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale, e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.



La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicate ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Art.14- Hanno diritto di intervenire tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta. Ciascun associato ha *un voto*.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non meno di trenta minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art.15- L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da un altro socio purché non sia un consigliere o un revisore.

Art.16- L'assemblea all'inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del Consiglio Direttivo presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art.17- Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.

Art.18- I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma è necessaria la presenza sia di prima che di seconda convocazione di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 19- L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

TITOLO 4: Il Consiglio Direttivo

Art.20- Il consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di tre soci e fino a 15 soci, come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con i primi dei non eletti alla precedente elezione, ove presenti, o



indicando elezioni suppletive in assemblea. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art.21- Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a. Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b. Stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- c. Delibera sull'ammissione dei soci;
- d. Decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- e. Propone il progetto di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci sostenitori;
- f. Stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

Art.22- Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, uno o più vice presidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni, e un consigliere.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art.23- Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

Art.24- La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è comunque *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

TITOLO 5: l'organo di controllo

Art.25- L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO 6: Il patrimonio ed i bilanci

Art.26- Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) Quota annuale di iscrizione all'associazione;
- b) entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, indirizzati a soci od a terzi;
- c) Contributi volontari, lasciti, donazioni;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- f) proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Le sovvenzioni e i contributi delle Regioni e degli Enti locali saranno destinati esclusivamente a fini ed iniziative da realizzarsi nell'ambito dell'ente sovventore

Art.27- Prima del 13 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo. Viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore per quanto riguarda il bilancio sociale e l'informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet *gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (c.2 art. 14 CTS).
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (c.1 art. 14 CTS).

TITOLO 7: Libri

Art.28- L'associazione deve tenere i seguenti libri:



- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

TITOLO 8: Volontari e lavoro retribuito

Art.29- I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.30- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO 8: scioglimento

Art.31- In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.

TITOLO 9: rinvio e norme transitorie

Art.32- Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art.33- Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del



terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Piero D'Amico".A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio".A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zilun".